

TECNICI & PROFESSIONE

AMIANTO E SICUREZZA SUL LAVORO:
LE NOVITÀ NORMATIVE IN VIGORE
DAL 24 GENNAIO 2026.

2026

Associazione Nazionale "Donne Geometra"



Amianto e sicurezza sul lavoro: le novità normative in vigore dal 24 gennaio 2026. Aggiornato il D.lgs 81/2008

Nuovi obblighi in materia di amianto, valutazione del rischio, notifiche, limiti di esposizione e controlli: ecco le principali novità al D.Lgs. 81/2008 introdotte dal D.Lgs. 213/2025.

Il **D.Lgs. 213/2025**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **9 gennaio 2025**, dà attuazione alla direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla **tutela dei lavoratori esposti ai rischi derivanti dall'amianto durante l'attività lavorativa**.

Il provvedimento interviene sul Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, aggiornando e rafforzando la disciplina sulla protezione dei lavoratori esposti all'amianto. Le modifiche riguardano, tra l'altro, l'estensione del campo di applicazione, il coordinamento con la normativa europea sulla classificazione delle sostanze pericolose e il rafforzamento degli obblighi relativi alla valutazione del rischio, alle notifiche, alle misure di prevenzione, al controllo dell'esposizione e alla gestione delle attività di bonifica e rimozione.

Di rilievo la riduzione del valore limite di esposizione, l'adozione di metodi di misurazione più avanzati e il rafforzamento delle procedure e della tracciabilità. Le nuove regole entreranno **in vigore il 24 gennaio 2026**, con un periodo transitorio per l'adeguamento.

Sicurezza Amianto: Cosa Cambia dal 2026

Nuovi Limiti e Obblighi più Severi



0,1
fibre/cm³



0,01
fibre/cm³



Limite di Esposizione Ridotto di 10 Volte

Il nuovo valore massimo scende da 0,1 a 0,01 fibre per cm³ d'aria.

Campo di Applicazione Ampliato

Le norme si applicano anche a ristrutturazioni, demolizioni, gestione emergenze e scavi.



Ristrutturazioni



Demolizioni



Gestione Emergenze



Scavi

Priorità Assoluta alla Rimozione

Ove possibile, la rimozione dell'amianto ha la precedenza su altri interventi di manutenzione.



Più Responsabilità per i Datori di Lavoro

Verifiche Preventive Obbligatorie

Prima dei lavori, è obbligatorio accertare la presenza di amianto, anche con perizie.





Perizie

Notifiche più Dettagliate all'Organo di Vigilanza

Devono includere dati su lavoratori, formazione, procedure di decontaminazione e DPI.



Dati Lavoratori

Formazione

Procedure di Decontaminazione

DPI

Monitoraggio Tecnologico Avanzato

Dal 21 dicembre 2029 obbligo di misurazioni con microscopia elettronica, più precisa.





21 DICEMBRE 2029

AGGIORNATO L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL RISCHIO AMIANTO

La modifica all'**articolo 246 del D.Lgs. 81/2008** amplia e chiarisce in modo significativo il campo di applicazione delle norme sulla tutela dei lavoratori esposti all'amianto.

La revisione dell'**articolo 246 del D.Lgs. 81/2008** segna un'evoluzione sostanziale nella disciplina della protezione dei lavoratori esposti all'amianto, ridefinendo in modo più preciso e ampio il perimetro di applicazione delle misure di tutela.

Con la nuova formulazione, il legislatore abbandona ogni riferimento generico e introduce un elenco puntuale delle attività interessate, includendo tutte le situazioni in cui l'esposizione all'amianto è reale o

potenziale. Accanto agli interventi tradizionalmente considerati — come manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica — vengono ora esplicitamente ricompresi anche i **lavori edili di ristrutturazione e demolizione**, le operazioni di risanamento delle aree contaminate, le attività di scavo ed estrazione in contesti geologici a rischio, nonché gli **interventi di emergenza**, compresi quelli legati a **incendi** o eventi naturali estremi.

Questo cambio di impostazione rende la norma più aderente alle condizioni operative effettive e consente di superare le incertezze interpretative del passato. Ne deriva un sistema di protezione più solido e coerente, che estende in modo concreto le garanzie per la salute e la sicurezza di tutti i **lavoratori potenzialmente coinvolti in contesti a rischio amianto**.

Testo originale (prima della modifica)	Testo modificato (dopo la modifica)
<p>Art. 246 – Campo di applicazione</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.</p>	<p>Art. 246 – Campo di applicazione</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.</p>

NUOVO INQUADRAMENTO GIURIDICO DELL'AMIANTO E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA EUROPEO DI CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Con l'articolo 3 del D.Lgs. 213/2025 il legislatore interviene sull'articolo 247 del D.Lgs. 81/2008 per rendere più rigorosa e giuridicamente solida la nozione di amianto, rafforzandone l'inquadramento normativo.

La nuova disposizione non si limita a confermare l'elenco delle varietà mineralogiche già considerate — *actinolite, grunerite/amosite, antofillite, crisotilo, crocidolite e tremolite* — ma collega esplicitamente questa definizione al sistema europeo di classificazione delle **sostanze pericolose**. Viene infatti introdotto un richiamo diretto al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), precisando che [tutte le fibre di amianto rientrano nella categoria 1A delle sostanze cancerogene](#), secondo l'allegato VI, parte 3.

Questo aggiornamento non ha solo valore formale: chiarisce la natura altamente pericolosa dell'amianto anche sul piano della normativa chimica europea, creando un raccordo tra sicurezza sul lavoro e classificazione delle sostanze, con effetti rilevanti sia interpretativi sia applicativi.

Testo originale (prima della modifica)	Testo modificato (dopo la modifica)
<p>Art. 247 – Definizioni</p>	<p>Art. 247 – Definizioni</p>

1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

- a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
- b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
- c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
- d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
- e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
- f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi, **classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008:**

- a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
- b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
- c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
- d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
- e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
- f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO AMIANTO NEI CANTIERI E OBBLIGHI GIURIDICI DEL DATORE DI LAVORO

La riscrittura dell'articolo 248 del D.Lgs. 81/2008 segna un deciso passo avanti nel rafforzamento delle **responsabilità del datore di lavoro nella fase che precede l'avvio dei lavori**, ridefinendo in modo più stringente le modalità di prevenzione del rischio amianto.

La nuova disciplina estende espressamente l'ambito di applicazione anche agli interventi di ristrutturazione, superando la precedente impostazione limitata soprattutto a demolizioni e manutenzioni.

In questo modo, ogni attività edilizia potenzialmente invasiva viene ricondotta a un perimetro di controllo più ampio e coerente con la realtà operativa dei cantieri. *Sul piano procedurale, la norma introduce un vero e proprio percorso obbligato per l'accertamento della presenza di amianto negli edifici costruiti prima del 1992.*

Il datore di lavoro è ora tenuto a svolgere una verifica strutturata delle informazioni disponibili, attingendo a fonti diverse — come proprietari, altri soggetti coinvolti e archivi tecnici — e, in mancanza di dati attendibili, a disporre un accertamento tecnico specialistico prima dell'inizio delle attività.

A completamento del nuovo quadro, viene previsto anche un obbligo di cooperazione informativa: i risultati delle verifiche devono essere messi a disposizione degli altri datori di lavoro coinvolti, su richiesta e nei limiti necessari all'adempimento dei rispettivi doveri di sicurezza. Ne deriva un sistema più integrato e responsabile, che punta a prevenire l'esposizione all'amianto già nella fase di programmazione degli interventi. In tale prospettiva, la norma rafforza la cultura della prevenzione, spostando l'attenzione dalla gestione dell'emergenza alla pianificazione preventiva. Si consolida così un approccio che valorizza la trasparenza e la condivisione delle informazioni come strumenti di tutela collettiva. Il risultato atteso è una maggiore uniformità di comportamento tra i diversi operatori, con benefici concreti in termini di sicurezza e riduzione dei rischi.

Testo originale (prima della modifica)	Testo modificato (dopo la modifica)
<p>Art. 248 – Individuazione della presenza di amianto</p> <p>1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.</p> <p>2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.</p>	<p>Art. 248 – Individuazione della presenza di amianto</p> <p>1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati precedentemente alla data dell'entrata in vigore della Legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.</p> <p>2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.</p>

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO E PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE

L'articolo 5 del D.Lgs. 213/2025 interviene sull'articolo 249 del D.Lgs. n. 81/2008 introducendo due modifiche di rilievo. La prima novità è l'aggiunta del comma 1-bis, che **rafforza l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare una valutazione dei rischi in tutte le attività che possano comportare esposizione alla polvere di**

amianto. Tale valutazione deve definire natura e intensità dell'esposizione dei lavoratori e **stabilire che, ove possibile, la rimozione dell'amianto o dei materiali che lo contengono abbia priorità rispetto ad altri interventi di manutenzione o bonifica.**

La seconda modifica riguarda il comma 2: mentre in precedenza, in caso di esposizione sporadica e di debole intensità, erano esclusi dall'applicazione diversi articoli (250, 251, 259 e 260), **la nuova formulazione limita la deroga al solo articolo 250, rendendo quindi più stringente il quadro normativo.** Questa scelta legislativa mira a ridurre le aree di incertezza interpretativa e a uniformare le pratiche di prevenzione.

Testo originale (prima della modifica)	Testo modificato (dopo la modifica)
<p>Art. 249 – Valutazione del rischio</p> <p>1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.</p> <p>2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale. <p>3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche</p>	<p>Art. 249 – Valutazione del rischio</p> <p>1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.1-bis.</p> <p>Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.2.</p> <p>Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applica l'articolo 250, nelle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

NOTIFICA DEI LAVORI CON ESPOSIZIONE AD AMIANTO E NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI E DOCUMENTALI

Con l'intervento sull'articolo 250 del D.Lgs. 81/2008, il legislatore ha ridefinito in maniera più rigorosa gli **obblighi di notifica a carico del datore di lavoro per i cantieri in cui sia prevista un'esposizione ad amianto**. Il nuovo comma 1 amplia l'elenco delle attività soggette a comunicazione preventiva:

non solo manutenzione e demolizione, ma anche ristrutturazioni, operazioni di rimozione di amianto o materiali che lo contengono, smaltimento e trattamento dei rifiuti, bonifiche ambientali e persino lavori di estrazione o scavo in rocce verdi.

La notifica deve essere trasmessa all'organo di vigilanza prima dell'avvio delle operazioni, con possibilità di invio telematico.

Il comma 2 introduce un livello di dettaglio molto più puntuale rispetto al passato: **la comunicazione deve riportare informazioni precise sul cantiere** (ubicazione, tipologia e quantità di amianto presente), **sulle procedure di protezione e decontaminazione, sul numero dei lavoratori coinvolti con i relativi attestati di formazione e dati sanitari**, oltre a **data e durata dei lavori e alle misure tecniche adottate per contenere l'esposizione**.

A completamento, il nuovo comma 2-bis impone la conservazione della documentazione relativa ai lavoratori per un periodo di 40 anni, garantendo così la tracciabilità e la tutela a lungo termine.

Testo originale (prima della modifica)	Testo modificato (dopo la modifica)
<p>Art. 250 – Notifica</p> <p>1. Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.</p> <p>2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:</p> <p>a) ubicazione del cantiere;</p> <p>b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;</p> <p>c) attività e procedimenti applicati;</p> <p>d) numero di lavoratori interessati;</p> <p>e) data di inizio dei lavori e relativa durata;</p> <p>f) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.</p> <p>3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.</p>	<p>Art. 250 – Notifica</p> <p>1. Prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.</p> <p>2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:</p> <p>a) dell’ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;</p> <p>b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;</p> <p>c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;</p> <p>d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell’ultima visita medica periodica;</p> <p>e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;</p> <p>f) delle misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto unitamente all’elenco dei dispositivi da utilizzare.</p>

2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.

3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

MISURE OPERATIVE PER LA PROTEZIONE DAL RISCHIO AMIANTO

La riformulazione dell'**articolo 251 del D.Lgs. 81/2008** introduce un approccio più rigoroso e sistematico alla gestione del rischio da amianto, ridefinendo in modo puntuale le strategie di prevenzione e le tutele operative per i lavoratori esposti.

Il nuovo testo supera la logica del semplice rispetto dei limiti di legge e afferma con chiarezza un principio più stringente: **l'esposizione deve essere ridotta al livello tecnicamente più basso possibile**. Questo spostamento di prospettiva rafforza l'obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure disponibili per contenere la dispersione delle fibre, anche oltre i requisiti minimi.

Sul piano operativo, vengono ridefinite le regole sull'uso dei dispositivi di protezione individuale e sull'organizzazione delle attività.

Ogni volta che le lavorazioni comportano una manipolazione diretta di amianto o di materiali che lo contengono, l'impiego dei DPI diventa imprescindibile, con particolare attenzione alla protezione delle vie respiratorie, che deve essere calibrata in funzione dell'effettivo livello di esposizione.

A ciò si affianca l'obbligo di strutturare i turni di lavoro prevedendo pause adeguate e l'accesso a spazi dedicati alla decontaminazione personale.

Anche i processi produttivi sono oggetto di una revisione sostanziale: la progettazione delle attività deve mirare innanzitutto a prevenire la formazione di polveri; laddove ciò non sia tecnicamente possibile, è necessario adottare sistemi di contenimento come l'aspirazione localizzata, l'uso di acqua nebulizzata o l'applicazione di prodotti incapsulanti.

Il nuovo assetto normativo introduce inoltre una serie di obblighi aggiuntivi che rafforzano la tutela complessiva: procedure rigorose di decontaminazione per il personale, misure specifiche di protezione per i lavori in ambienti confinati, programmi regolari di pulizia e manutenzione di locali e attrezzature. Viene infine

precisata la disciplina sulla gestione dei rifiuti contenenti amianto, che devono essere raccolti tempestivamente, identificati in modo corretto e avviati allo smaltimento secondo le procedure previste, con regole dedicate anche ai materiali provenienti da attività estrattive o da scavi in pietre verdi.

Nel complesso, la nuova formulazione dell'articolo 251 costruisce un sistema più coerente e avanzato di prevenzione, fondato non solo sul rispetto formale delle soglie di legge, ma su una strategia attiva di riduzione del rischio in ogni fase del lavoro.

Testo originale (prima della modifica)	Testo modificato (dopo la modifica)
<p>Art. 251 – Misure di prevenzione e protezione</p> <p>1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:</p> <p>a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;</p> <p>b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254;</p> <p>c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);</p>	<p>Art. 251 – Misure di prevenzione e protezione</p> <p>1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, comunque, al più basso valore tecnicamente possibile, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:</p> <p>a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto è limitato al numero più basso possibile;</p> <p>b) ove l'attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria;</p> <p>c) nei casi di cui alla lettera b), l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);</p> <p>d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249,</p>

d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;

e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;

f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;

g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto.

Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

comma 2, si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo;

e) nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria adottando misure quali:

- 1) l'eliminazione della polvere di amianto;**
- 2) l'aspirazione della polvere alla fonte;**
- 3) l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti;**

e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione;

e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un'adeguata protezione;

f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;

g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

h) i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.

MISURE IGIENICHE NEI CANTIERI CON PRESENZA DI AMIANTO

La riformulazione dell'**articolo 252 del D.Lgs. 81/2008** introduce un cambiamento rilevante nel modo in cui vengono individuate le situazioni in cui scattano gli **obblighi in materia di misure igieniche**.

Nel nuovo assetto normativo, il riferimento generico a tutte le attività contemplate dall'articolo 246 viene superato in favore di un criterio più selettivo: **le prescrizioni igieniche si applicano ora esclusivamente ai contesti lavorativi in cui l'esposizione all'amianto deriva da una manipolazione diretta e attiva dei materiali che lo contengono. In questo modo, la norma abbandona un'impostazione estensiva e adotta una logica fondata sull'effettività del rischio.**

L'effetto principale di questa scelta è una maggiore aderenza tra obblighi prevenzionistici e condizioni operative reali. **Le responsabilità del datore di lavoro vengono concentrate sulle attività che comportano un pericolo concreto per la salute dei lavoratori, evitando di imporre gli stessi adempimenti anche in situazioni marginali o prive di contatto diretto con l'amianto.**

Resta invece invariato l'impianto delle misure previste: continuano a trovare applicazione tutte le disposizioni relative all'organizzazione degli spazi di lavoro, al divieto di fumare, alla predisposizione di aree per la consumazione dei pasti, all'uso di indumenti protettivi, alla disponibilità di docce e ai programmi di pulizia e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale. Cambia quindi il perimetro di applicazione, non il contenuto delle tutele, che rimane pienamente confermato nelle situazioni di rischio effettivo.

Testo originale (prima della modifica)	Testo modificato (dopo la modifica)
<p>Art. 252 – Misure igieniche</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: <ul style="list-style-type: none"> 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 3) oggetto del divieto di fumare; b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto; c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale; d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il 	<p>Art. 252 – Misure igieniche</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, in tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: <ul style="list-style-type: none"> 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 3) oggetto del divieto di fumare; b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

-
- lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
- e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
- f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
- g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.
- c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
- d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
- e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
- f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
- g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.

GESTIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO E REVISIONE DELLE TECNICHE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

La revisione dell'articolo 253 del D.Lgs. 81/2008 interviene in modo organico sul sistema di monitoraggio dell'esposizione all'amianto, rinnovando sia l'impostazione delle verifiche sia gli strumenti tecnici utilizzati per la misurazione.

Il nuovo testo introduce una logica più dinamica nel controllo delle concentrazioni di fibre aerodisperse, collegando la frequenza dei campionamenti alle diverse fasi delle lavorazioni. **Le misurazioni non sono più previste in modo uniforme e astratto, ma devono essere calibrate sulle condizioni operative effettive, prevedendo controlli sia sull'esposizione individuale dei lavoratori sia sulla qualità dell'aria negli ambienti confinati.**

Viene inoltre rafforzato il principio di attendibilità dei dati: i prelievi devono riflettere in maniera fedele la reale concentrazione di polveri durante lo svolgimento delle attività, superando ogni approccio meramente formale. A questo si affianca un aggiornamento delle fonti normative di riferimento per le tecniche di campionamento, con l'integrazione esplicita delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità del 1996, così da garantire maggiore uniformità metodologica.

Sul piano degli strumenti di analisi, la norma conferma in via transitoria l'utilizzo della microscopia ottica a contrasto di fase, riconoscendo come validi i protocolli basati sul metodo OMS 1997 o su procedure tecnicamente equivalenti, con efficacia fino al **20 dicembre 2029**.

Il cambiamento più significativo riguarda però la prospettiva futura: a partire dal 21 dicembre 2029, il sistema di controllo dovrà fondarsi su tecniche più avanzate, come la microscopia elettronica o metodi di pari accuratezza, in grado di individuare anche le fibre di dimensioni estremamente ridotte, inferiori a 0,2

micrometri. Le modalità operative saranno poi definite con un apposito decreto ministeriale, destinato a fissare standard uniformi per l'intero territorio nazionale.

Testo originale (prima della modifica)	Testo modificato (dopo la modifica)
<p>Art. 253 – Controllo dell'esposizione</p> <p>1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.</p> <p>2. Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.</p> <p>3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.</p> <p>4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.</p> <p>5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.</p> <p>6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel</p>	<p>Art. 253 – Controllo dell'esposizione</p> <p>1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.</p> <p>2. I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto durante l'attività lavorativa.</p> <p>3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.</p> <p>4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31 e all'allegato V del decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi della normativa vigente.</p> <p>5. La durata dei campionamenti è tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.</p> <p>6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 254, la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato</p>

1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di lunghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio.

7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

REVISIONE DEL LIMITE DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO E STRATEGIE DI GESTIONE DEI RISCHI

La nuova formulazione dell'articolo **254 del D.Lgs. 81/2008** ridefinisce in modo significativo i criteri di tutela contro l'esposizione professionale all'amianto, intervenendo sia sui valori soglia sia sulle procedure da attivare in caso di rischio.

Il primo cambiamento riguarda l'**abbassamento drastico del limite consentito di esposizione**: la concentrazione massima di fibre nell'aria, calcolata come media su otto ore lavorative, **viene ridotta di dieci volte**. Questa scelta rafforza l'approccio preventivo e si accompagna a una disciplina transitoria che distingue due fasi: fino alla fine del 2029 resta valido il nuovo valore con i metodi di misurazione attualmente in uso, mentre dal 2029 in poi il rispetto del limite dovrà essere verificato attraverso tecniche analitiche più avanzate, capaci di garantire una maggiore precisione nella rilevazione delle fibre più sottili.

Il legislatore interviene poi in modo più incisivo sulle situazioni di emergenza operativa. Quando i controlli evidenziano un superamento dei valori ammessi, oppure quando durante le lavorazioni emergono materiali sospetti non precedentemente identificati come contenenti amianto, l'attività deve essere sospesa immediatamente senza indugio.

La ripresa dei lavori è subordinata all'adozione di misure di protezione adeguate e alla tempestiva individuazione delle cause che hanno determinato la criticità, così da prevenire il ripetersi dell'evento.

Infine, viene rafforzato anche l'aspetto organizzativo: i tempi di recupero e le misure correlate alla tutela dei lavoratori non sono più concepiti come interventi sporadici, ma come elementi strutturali della gestione del rischio. **La previsione di periodi di riposo regolari diventa parte integrante della strategia di protezione, contribuendo a rendere più sistematica e continua l'attenzione alla salute dei lavoratori esposti.**

Testo originale (prima della modifica)	Testo modificato (dopo la modifica)
<p>Art. 254 – Valore limite</p> <p>1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.</p> <p>2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati.</p> <p>3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.</p> <p>4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).</p> <p>5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.</p>	<p>Art. 254 – Valore limite</p> <p>1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253 comma 6-bis.</p> <p>2. Quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.</p> <p>3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.</p> <p>4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).</p>

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo **regolari**, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO E PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER INTERVENTI IN AMBIENTI CONFINATI

L'aggiornamento dell'articolo 255 interessa la lettera c) del comma 1, relativa alle misure finalizzate a contenere la diffusione delle fibre di amianto. Nel testo precedente, questa disposizione prevedeva che il datore di lavoro adottasse tutte le misure necessarie a evitare che la polvere si disperdesse al di fuori dei locali o delle aree di lavoro. La modifica chiarisce e rafforza l'obbligo di prevenzione, ponendo maggiore attenzione al controllo della contaminazione ambientale.

Con la modifica, il testo è stato aggiornato per specificare che anche **nei lavori effettuati in confinamento**, l'area deve essere a **tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica**.

Testo originale (prima della modifica)	Testo modificato (dopo la modifica)
<p>Art. 255 – Operazioni lavorative particolari</p> <p>1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:</p> <p>a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b);</p> <p>b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;</p> <p>c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;</p> <p>d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.</p>	<p>Art. 255 – Operazioni lavorative particolari</p> <p>1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:</p> <p>a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b);</p> <p>b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;</p> <p>c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata è a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica;</p>

d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

PROGRAMMA OPERATIVO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO E CONTROLLI DI SICUREZZA SUCCESSIVI AGLI INTERVENTI

L'articolo 12 del D.Lgs. 213/2025 interviene sull'articolo 256, comma 4, lettera c), ridefinendo le modalità di controllo della sicurezza al termine dei lavori di demolizione o rimozione dell'amianto. Nel testo precedente, la disposizione richiedeva semplicemente che il piano di lavoro includesse la verifica dell'assenza di rischi da esposizione all'amianto al termine delle attività. La revisione chiarisce ora che questa verifica deve essere completata **prima della ripresa di qualsiasi altra attività** nell'area interessata e può prevedere, se necessario, anche **misurazioni ambientali** negli spazi confinati, garantendo così un controllo più accurato e concreto della sicurezza post-intervento.

Testo originale (prima della modifica)	Testo modificato (dopo la modifica)
<p>Art. 256 – Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto</p>	<p>Art. 256 – Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto</p>
<p>1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.</p>
<p>2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.</p>	<p>2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.</p>
<p>3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.</p>	<p>3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.</p>
<p>4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:</p>	<p>4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:</p>
<p>a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;</p>	<p>a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;</p>

- b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
- c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
- d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
- e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
- g) natura dei lavori , data di inizio e loro durata presumibile;
- h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
- i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
- l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).

5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.

- b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
- c) **verifica, prima della ripresa di altre attività, dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro** all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
- d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
- e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
- g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
- h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
- i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
- l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).

5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.

7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA E ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER I LAVORATORI A RISCHIO AMIANTO

La **revisione dell'articolo 258** si concentra sulla formazione dei lavoratori esposti all'amianto, rendendola più mirata e strettamente collegata ai compiti e alle mansioni svolte. Nel testo originario, il comma 2 delineava i contenuti della formazione, sottolineando la necessità che fosse comprensibile e utile a fornire conoscenze e competenze in materia di prevenzione e sicurezza, con **particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie**.

La nuova formulazione rende le prescrizioni più vincolanti: espressioni come "deve essere" e "deve consentire" sono sostituite da "è" e "consente", trasformando indicazioni generiche in obblighi precisi. Inoltre, la lettera e) è stata riscritta per attribuire maggiore importanza alla funzione, alla scelta e ai limiti dei dispositivi di protezione, con un focus specifico sull'uso corretto delle protezioni respiratorie. Sono stati introdotti anche due nuovi commi. Il 2-bis stabilisce che la formazione deve essere calibrata sulle caratteristiche della mansione e sui compiti professionali del lavoratore. Il 3-bis, invece, impone un ulteriore livello di preparazione per chi svolge attività di demolizione o rimozione dell'amianto, includendo l'addestramento all'impiego di attrezzature e macchinari progettati per ridurre l'emissione e la dispersione delle fibre.

Testo originale (prima della modifica)	Testo modificato (dopo la modifica)
Art. 258 – Formazione dei lavoratori	Art. 258 – Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:	2. Il contenuto della formazione è facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
<ul style="list-style-type: none"> a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo; b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; 	<ul style="list-style-type: none"> a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo; b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

- c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
- d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
- e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- f) le procedure di emergenza;
- g) le procedure di decontaminazione;
- h) l'eliminazione dei rifiuti;
- i) la necessità della sorveglianza medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della Legge 27 marzo 1992, n. 257.

- c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
- d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
- e) **la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;**
- f) le procedure di emergenza;
- g) le procedure di decontaminazione;
- h) l'eliminazione dei rifiuti;
- i) la necessità della sorveglianza medica.

2-bis. La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della Legge 27 marzo 1992, n. 257.

3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.

SORVEGLIANZA MEDICA E MONITORAGGIO CONTINUATIVO DEI LAVORATORI A RISCHIO AMIANTO

La revisione dell'articolo 259 del D.Lgs. 81/2008 interviene sulla disciplina della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto, semplificando e rendendo più chiara la normativa.

Nel nuovo testo, il comma 1 amplia il campo di applicazione, riferendosi in modo generico a tutte le **attività con rischio di esposizione alla polvere derivante dalla manipolazione attiva dell'amianto**, senza elencare singolarmente le operazioni come manutenzione, rimozione o smaltimento presenti nella versione precedente. La periodicità della sorveglianza sanitaria rimane invariata — almeno ogni tre anni o secondo le indicazioni del medico competente — e resta confermata la finalità di valutare anche la possibilità di utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria.

Il comma 2 è stato chiarito e semplificato: la visita medica al termine del rapporto di lavoro deve fornire al lavoratore **indicazioni sulle prescrizioni mediche e sulla necessità di eventuali controlli successivi**, eliminando i riferimenti più dettagliati ai registri degli esposti e ad altri accertamenti medici previsti nella formulazione originaria.

Testo originale (prima della modifica)	Testo modificato (dopo la modifica)
<p>Art. 259 – Sorveglianza sanitaria</p> <p>1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.</p> <p>2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.</p> <p>3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.</p> <p>4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomografia assiale computerizzata. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica.</p>	<p>Art. 259 – Sorveglianza sanitaria</p> <p>1. I lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.</p> <p>2. I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto, fornendo al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.</p> <p>3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.</p> <p>4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomografia assiale computerizzata. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica.</p>

REGISTRO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO E GESTIONE DELLE CARTELLE SANITARIE PRESSO L'INAIL

La revisione dell'articolo 260 aggiorna in modo significativo la disciplina relativa al registro di esposizione all'amianto, ridefinendo sia i contenuti sia le responsabilità istituzionali.

Il cambiamento più rilevante riguarda l'ente competente: tutti i riferimenti precedenti all'ISPESL sono sostituiti dall'INAIL, che assume oggi la gestione e la conservazione dei dati sull'esposizione dei lavoratori.

Il comma 1 è stato semplificato e reso più diretto: l'obbligo di iscrizione nel registro riguarda ora specificamente i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo l'articolo 259, e la documentazione relativa deve essere trasmessa sia agli organi di vigilanza sia all'INAIL.

Anche nei commi successivi i riferimenti all'INAIL sostituiscono quelli precedenti, garantendo un **allineamento completo del sistema di tracciabilità** e della gestione delle informazioni sanitarie e dei dati relativi al rischio di esposizione all'amianto.

Testo originale (prima della modifica)	Testo modificato (dopo la modifica)
<p>Art. 260 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b). 2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma 1. 3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. 4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione. 	<p>Art. 260 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all'articolo 259, nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL. 2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'INAIL copia dei documenti di cui al comma 1. 3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'INAIL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. 4. L'INAIL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

PATOLOGIE DA AMIANTO CORRELATO

L'articolo 261, inizialmente focalizzato esclusivamente sul mesotelioma, è stato aggiornato per estendere la sua applicazione a tutte le patologie professionali correlate all'amianto.

Nella versione originaria, la norma prevedeva che, in caso di mesotelioma accertato, si applicassero le disposizioni dell'articolo 244, comma 3, relative alla gestione delle malattie professionali da amianto.

Con la modifica, il titolo dell'articolo diventa **"Patologie da amianto"**, sottolineando che **le disposizioni riguardano non solo il mesotelioma, ma tutte le malattie elencate nell'allegato XLIII-ter, che comprende le diverse patologie riconosciute come correlate all'esposizione all'amianto**. L'applicazione delle regole previste dall'articolo 244, comma 3, rimane confermata, ma ora si estende a tutte le malattie professionali legate all'amianto, garantendo un quadro normativo più completo e coerente con le evidenze sanitarie.

Testo originale (prima della modifica)	Testo modificato (dopo la modifica)
Art. 261 – Mesoteliomi	Art. 261 – Patologie da amianto
1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.	1. In tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica di patologie di cui all'allegato XLIII-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORI

L'articolo 262 disciplina le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alle attività che comportano esposizione all'amianto. La modifica introdotta ha principalmente natura **formale e di coordinamento**, con l'obiettivo di armonizzare il regime sanzionatorio alle nuove disposizioni del Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008.

In dettaglio, al comma 1, lettera a), tra le violazioni punite viene ora espressamente incluso il **comma 1-bis dell'articolo 249**, introdotto recentemente, che rafforza gli obblighi di valutazione del rischio e stabilisce la priorità della rimozione dell'amianto.

Allo stesso modo, al comma 2, lettera c), il richiamo agli articoli sanzionabili è stato aggiornato per comprendere il **comma 2-bis dell'articolo 250**, relativo ai nuovi obblighi di documentazione e conservazione delle informazioni connesse alla notifica.

In sintesi, la revisione mantiene invariata la logica complessiva del sistema sanzionatorio, ma ne aggiorna i riferimenti normativi per garantire coerenza con le nuove regole di prevenzione e gestione del rischio amianto.

Testo originale (prima della modifica)	Testo modificato (dopo la modifica)
Art. 262 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	Art. 262 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. Il datore di lavoro è punito:	1. Il datore di lavoro è punito:
<ul style="list-style-type: none"> a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 	<ul style="list-style-type: none"> a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e

3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;

b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;

b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.139,08 a 2.847,69 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, **commi 1, 1-bis e 3;**

b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;

b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.139,08 a 2.847,69 euro per la violazione degli articoli 250, **commi 2, 2-bis e 3**, e 256, commi 5 e 7;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

ALLEGATO XLIII-TER

Viene istituito un nuovo allegato normativo, denominato **Allegato XLIII-ter**, con l'obiettivo di fornire una definizione chiara e sistematica delle malattie professionali riconducibili all'esposizione all'amianto.

L'allegato elenca le patologie che devono essere considerate come conseguenza dell'esposizione a fibre di amianto, collegandole direttamente agli articoli 244–261 del decreto, che regolano la prevenzione, la sorveglianza sanitaria, la tenuta dei registri degli esposti e le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le malattie incluse vi sono l'**asbestosi**, il **mesotelioma**, il **carcinoma polmonare**, i **tumori gastro-intestinali**, il **carcinoma della laringe**, il **carcinoma ovarico** e le **malattie pleuriche non maligne**, fornendo così un quadro completo delle patologie da considerare per finalità di tutela sanitaria e riconoscimento giuridico.

ALLEGATO XLIII-ter – articoli 244 – 261

Malattia professionale correlate all'amianto con diagnosi medica di patologie

In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare almeno le seguenti affezioni:

- 1) asbestosi;*
- 2) mesotelioma;*
- 3) cancro del polmone;*
- 4) cancro gastrointestinale;*
- 5) cancro della laringe;*
- 6) cancro delle ovaie;*
- 7) malattie pleuriche non maligne.*

ALLEGATO IL TESTO D.Lgs. 213/2025

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 213

Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. (26G00008)

(GU n.6 del 9-1-2026)

Vigente al: 24-1-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A numero 5);

Vista la direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

Vista la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e, in particolare, il titolo IX, capo III;

Considerato il Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio del 3 febbraio 2021, COM (2021) 44 definitivo;

Sentite le parti sociali in data 30 settembre 2025;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali in data 23 ottobre 2025;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 27 novembre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della salute, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica all'articolo 244 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) ai casi di cui all'allegato XLIII-ter dell'articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate all'amianto;».

Art. 2

Modifica all'articolo 246 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' sostituito dal seguente:

«Art. 246. (Campo di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le attivita' lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonche' la bonifica delle aree interessate, l'attivita' estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi e' rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o puo' derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.».

Art. 3

Modifica all'articolo 247 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «i seguenti silicati fibrosi» sono aggiunte le seguenti: «, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008».

Art. 4

Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati precedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.».

Art. 5

Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Per qualsiasi attivita' lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorit  alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.»;

b) al comma 2, le parole: «non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica l'articolo 250».

Art. 6

Modifiche all'articolo 250 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonche' di bonifica delle aree interessate, dell'attivita' estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;

b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;

c) delle attivita' e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;

d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica;

e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;

f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.»;

c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.».

Art. 7

Modifiche all'articolo 251
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 251, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: «in ogni caso,» sono sostituite dalle seguenti:

«comunque, al piu' basso valore tecnicamente possibile»;

b) alla lettera a) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «e'»;

c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) ove l'attivita' lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria;»;

d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) nei casi di cui alla lettera b), l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);»;

e) alla lettera d) le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

f) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria adottando misure quali:

1) l'eliminazione della polvere di amianto;

2) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;

3) l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti»;

g) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione;

e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, e' garantita un'adeguata protezione;»;

h) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

«f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;»;

i) alla lettera g) le parole: «devono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;

l) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:

«h) i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara' apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformita' alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attivita' estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.».

Art. 8

Modifica all'articolo 252 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'alinea: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attivita' di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche':» e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, in tutte le attivita' lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche':».

Art. 9

Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto durante l'attivita' lavorativa.»;

c) al comma 4, le parole: «del servizio di cui all'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti:

«del servizio di cui all'articolo 31 e all'allegato V del decreto del Ministro della sanita' del 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996»;

d) al comma 5, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «e'»;

e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 254, la misurazione delle fibre e' effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il conteggio delle fibre totali e' effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.»;

f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto e' effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o piu' accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio.».

Art. 10

Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253 comma 6-bis.»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Quando il valore limite viene superato, o se vi e' motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.»;

c) al comma 5, la parola: «necessari» e' sostituita dalla seguente: «regolari».

Art. 11

Modifica all'articolo 255 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 255, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata e' a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica;».

Art. 12

Modifica all'articolo 256 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 256, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione» sono sostituite dalle seguenti: «verifica, prima della ripresa di altre attivita', dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro».

Art. 13

Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «e'» e le parole: «deve consentire» sono sostituite dalla seguente «consente»;

2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. La formazione e' adattata il piu' possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.»;

c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.».

Art. 14

Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. I lavoratori addetti ad attivita' lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicit  fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilit  di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunit  di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.».

Art. 15

Modifiche all'articolo 260 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all'articolo 259, nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL.»;

b) al comma 2, la parola: «ISPESL» e' sostituita dalla seguente: «INAIL»;

c) al comma 3, la parola: «ISPESL» e' sostituita dalla seguente: «INAIL»;

d) al comma 4, la parola: «ISPESL» e' sostituita dalla seguente: «INAIL».

Art. 16

Modifica all'articolo 261 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' sostituito dal seguente:

«Art. 261 (Patologie da amianto). - 1. In tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica di patologie di cui all'allegato XLIII-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.».

Art. 17

Modifiche agli allegati del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'allegato XLIII-bis, e' inserito l'allegato XLIII-ter, di cui all'allegato A al presente decreto.

Art. 18

Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «e 249, commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 249, commi 1, 1-bis e 3»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «per la violazione degli articoli 250, commi 2, 2-bis e 3,».

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Schillaci, Ministro della salute

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato A

(articolo 17)

«ALLEGATO XLIII-ter

(articoli 244 - 261)

(Malattia professionale correlate all'amianto con diagnosi medica di patologie)

In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto puo' provocare almeno le seguenti affezioni:

- 1) asbestosi;
- 2) mesotelioma;
- 3) cancro del polmone;
- 4) cancro gastrointestinale;
- 5) cancro della laringe;
- 6) cancro delle ovaie;
- 7) malattie pleuriche non maligne.»